

# **TI\_GERICHTE 80.2021.262 vom 3. November 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-11-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2021.262](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.262)

FR: TI\_GERICHTE 80.2021.262 du 3 novembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 80.2021.262 del 3 novembre 2021

## **Regeste**

Imposta sulla sostanza: stima azioni non quotate, istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, calcolo sulla sola base del valore di sostanza incompatibile con il diritto cantonale che esige la considerazione del valore di reddito

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso deve preliminarmente essere dichiarato irricevibile in quanto presentato in materia di IFD: l'oggetto del contendere è l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, imposta non prelevata a livello federale. Motivo per cui, in quanto presentato anche per l'IFD il ricorso è irricevibile.

### **E. 1.2**

Nella misura in cui concerne l'IC, il ricorso è accolto. § Di conseguenza la decisione su reclamo IC 2016 è annullata e gli atti sono ritornati all'autorità fiscale aff\_\_\_\_\_ in base al metodo misto (o metodo pratico). 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Alla contribuente, patrocinata, viene riconosciuta un'indennità di fr. 500.- a titolo di ripetibili. 4. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

### **E. 2.1**

Regolata dagli art. 13 e 14 LAID, l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole di stima previste dall'art. 14 LAID. Giusta l'art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore venale; il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Il valore venale è il valore di mercato oggettivo ad un momento determinato. Si tratta del valore che un acquirente pagherebbe normalmente in circostanze normali. La valutazione secondo il valore venale è obbligatoria per i Cantoni (sentenza TF 2C\_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.1.; sentenza TF 2C\_1057/2018 del 7.4.2020 consid. 4.1.). La LAID non prescrive tuttavia un metodo di valutazione preciso per determinare tale valore. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un importante margine di manovra, sia nella scelta del metodo di calcolo applicabile per determinare il valore venale stesso sia per definire, visto il carattere potestativo dell'art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura occorra considerare anche il valore reddituale (sentenza TF 2C\_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.; sentenza TF 2C\_328/2019 del 16.9.2019). Se del caso, il valore reddituale deve essere preso in considerazione "in maniera appropriata" (art. 14 cpv. 2 LAID). Lo stesso non può giustificare qualsiasi discostamento dal valore venale (sentenza TF 2C\_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.1.).

## **E. 2.2**

Secondo la Legge tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla fattispecie, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

## **E. 2.3**

La Circolare n. 28, che contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista dell'imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte, che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l'ultima delle quali è datata 28 agosto 2008 (l'ultima attualizzazione risale al 1.12.2021). In base alla giurisprudenza resa dopo l'entrata in vigore della LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei titoli non quotati in un ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di apprezzamento, le menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione orizzontale, che concretizza l'art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C\_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.; 2C\_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3; 2C\_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1.; 2C\_800/2008 del 12 giugno 2009 consid. 5.2., Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3 a ediz., Basilea 2016, n. 11 ad art. 14 LAID). Nel merito, la giurisprudenza precisa inoltre che queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in vista dell'imposizione dei loro azionisti (sentenza 2C\_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; 2C\_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3 e 2C\_504/2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.3.). In quanto direttiva, la Circolare non costituisce diritto federale o intercantonale, non crea alcun diritto né alcun obbligo e non vincola il giudice (sentenza TF 2C\_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.4). La Circolare n. 28 CSI è riconosciuta, secondo giurisprudenza costante, quale metodo adeguato ed affidabile per la valutazione del valore venale dei titoli non quotati in borsa (sentenza TF 2C\_321/2019 del 1°.10.2019 consid. 2.3.; Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4 a ed., Muri-Berna 2015, n. 11 ad art. 50, p. 923). Il Tribunale federale non esclude, tuttavia che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, in maniera isolata, rivelarsi appropriati (sentenza 2C\_953/2019 del 14.4.2020 consid. 4.2.). In via di principio, è quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei titoli non quotati (sentenze 2C\_1173/2016 del 22.5.2017, 2C\_11/2017 dell'11 gennaio 2017 consid. 5.1. e 2C\_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; sentenza 2C\_328/2019 del 16.9.2019).

## **E. 3.1**

La contribuente non contesta, di per sé, l'applicazione della Circolare n. 28 per la commisurazione delle quote societarie di \_\_\_\_\_, ma censura unicamente il metodo di calcolo seguito da parte dell'autorità fiscale basato sul solo valore della sostanza, anziché il metodo misto (cosiddetto "méthode des praticiens").

## **E. 3.2**

Il Tribunale federale si è occupato di un caso in cui i ricorrenti, domiciliati nel Canton Ginevra, chiedevano di stimare le partecipazioni nella società che detenevano in misura del 50%, secondo il metodo del valore intrinseco (sentenza TF 2C\_328/2019 del 16.9.2019). Le autorità fiscali avevano invece preso in considerazione il valore di reddito ed il valore intrinseco, seguendo il metodo generale previsto dalla Circolare n. 28 della CSI (denominato metodo pratico). L'applicazione del metodo pratico era stato confermato dalle autorità giudiziarie ginevrine ed è stato poi condivisa dall'Alta Corte svizzera con la seguente motivazione. Gli insorgenti avevano in particolar modo censurato un'applicazione arbitraria del diritto cantonale, argomentando che la legge fiscale ginevrina non avrebbe consentito l'utilizzo del valore di reddito ai fini della valutazione di un'impresa non quotata in borsa per valutarne i titoli. Il Tribunale federale ha ricordato che, per l'art. 14 cpv. 1 LAID, i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra nell'elaborazione e nell'applicazione della loro disciplina legale e ciò sia nella scelta del metodo di calcolo sia nello stabilire, tenuto conto del carattere potestativo dell'art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in quale misura il valore di reddito debba essere preso in considerazione nella stima (sentenza 2C\_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.3 con riferimenti alla giurisprudenza). L'Alta Corte svizzera ha quindi esaminato l'art. 49 della legge fiscale ginevrina (Loi sur l'imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RSG D 3 08]). Secondo tale norma, la sostanza è stimata, in maniera generale, secondo il valore venale. Il diritto ginevrino non contiene più, dopo l'entrata in vigore della LIPP (1.1.2010) una disciplina esplicita sulla valutazione fiscale dei titoli non quotati in borsa. La legge in vigore dal 1.1.2010 si distingue dal precedente diritto ginevrino in vigore in tale ambito, il quale trattava espressamente tale questione. In particolare il precedente art. 5 LIPP-III/GE 2000 prevedeva che le azioni, i certificati di quota delle società cooperative ed altri diritti di partecipazione non quotati in borsa dovessero essere valutati in funzione del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco. Inoltre secondo il Regolamento di applicazione della legge previgente, la Circolare n. 28 CSI era applicabile unicamente nel caso in cui non derogasse al vecchio art.

## **E. 5**

Il ricorso, per quanto concerne l'IFD 2016 è irricevibile. Per quanto concerne l'IC 2016 è invece accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo IC 2016 del 3.11.2016 è annullata e gli atti sono ritornati all'autorità fiscale affinché determini il valore di \_\_\_\_\_ applicando il metodo pratico (o metodo misto). Non si prelevano tasse di giustizia e spese processuali. Alla contribuente, patrocinata, vengono assegnate congrue ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Nella misura in cui concerne l'IFD, il ricorso è irricevibile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.